



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Napoli

SEZIONE QUINTA

Avvocato Difensore:

Abbate Giovanna

Presso:

Abbate Giovanna

Pec Registri Giustizia Tel Fax

Avviso di deposito di ordinanza cautelare

(la presente vale come avviso di fissazione udienza)

Si comunica che in data 07/10/2020 e' stata depositata presso questa Segreteria l'ordinanza cautelare numero 1850/2020 con il seguente esito:

Accoglie Fissa Udienza Pubblica al 16/02/2021,

sul ricorso indicato

Numero Registro Generale: 3124/2020

Parti	Avvocati
FARESE FRANCESCO GIUSEPPE	Abbate Giovanna
Contro:	
Parti	Avvocati

Regione Campania, ed altri

COGLIE FISSA UDIENZA PUBBLICA

Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione.

Napoli, li' 07/10/2020

Il Direttore di Segreteria

Publicato il 07/10/2020

N. 01850/2020 REG.PROV.CAU.
N. 03124/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3124 del 2020, proposto da

Francesco Giuseppe Farese, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Abbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, Comunità Montana Bussento - Lambro e Mingardo, Commissione Interministeriale Ripam, non costituiti in giudizio;

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, Formez Pa, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

nei confronti

Esposito Marco, Mascolo Ferdinando, Musella Enrichetta, Vaia Antonio, Marrone Fedele non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

- a) Dell'elenco provvisorio dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento (in ordine alfabetico) assegnazione amministrazione del 13 luglio 2020 pubblicato sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> in pari data, afferente il Concorso Ripam Campania, profilo – CFD/CAM;
- b) dell'elenco provvisorio I scorrimento - dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento (in ordine alfabetico) assegnazione amministrazione del 22.07.2020 pubblicato sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> in data 23.07.2020, afferente il Concorso Ripam Campania, profilo – CFD/CAM;
- c) dell'elenco provvisorio, II scorrimento - dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento (in ordine alfabetico) pubblicato in data 27.07.2020, sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> afferente il Concorso Ripam Campania, profilo – CFD/CAM;
- d) dell'elenco provvisorio, III scorrimento - dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento (in ordine alfabetico) pubblicato in data 6.08.2020 sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> afferente il Concorso Ripam Campania, profilo – CFD/CAM;
- e) tutte nella parte in cui Farese Francesco Giuseppe, con punteggio di 21.20/30 risulta scavalcato dagli altri idonei con punteggio inferiore, oltre che da altri idonei che avrebbero dovuto essere dichiarati decaduti per “preferenze non espresse”, con relative ricadute sulla “scelta della sede” di formazione e rafforzamento ex art. 7 del bando (Decreto Interministeriale del 16.05.2018), e quindi destinato per la fase di formazione e rafforzamento presso la Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo, penultima (n. 57) in ordine di preferenza nella scelta della sede effettuata in data 6.07.2020, conformemente alla richiesta di cui all'avviso pubblicato in data 01.07.2020 <<Comunicazione dei tempi e delle modalità di effettuazione della scelta delle sedi presso cui svolgere la fase di formazione e rafforzamento, nonché degli elenchi degli

ammessi alla fase di formazione e rafforzamento e degli idonei, dell'elenco delle sedi disponibili, a norma degli artt. 7 dei bandi di corso-concorso pubblico>>>;

f) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente;

g) di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione del ricorrente mediante il quale Farese Francesco Giuseppe è stato pretermesso nella “scelta della sede” per l'espletamento della fase di formazione e rafforzamento ex art. 7 del bando (Decreto Interministeriale del 16.05.2018);

h) e per l'attribuzione al ricorrente della sede disponibile per l'espletamento della fase di formazione e rafforzamento sulla base dello scorrimento, delle scelte effettuate e delle disponibilità effettive;

i) per il risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito dell'illegittima assegnazione nella misura dei costi sostenuti dal ricorrente, per raggiungere dalla sua residenza la sede prescelta, distante 216 km;

E PER L'ADOZIONE DI MISURE COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A. volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire al ricorrente di essere assegnato per la fase di formazione e rafforzamento presso una sede prescelta, nel rispetto dell'ordine di graduatoria e dell'ordine di scelta come da comunicazione rimessa in data 7.07.2020 in adempimento alla richiesta dell'1.07.2020 formulata da Formez PA e/o ogni altra misura che il Collegio riterrà utile per soddisfare l'interesse di parte ricorrente;

NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'avvio di Farese Francesco Giuseppe presso una sede prescelta a cui avrebbe dovuto essere assegnato, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per la Funzione Pubblica e del Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 il dott. Fabio Maffei
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, alla luce della sommaria delibazione riservata alla presente fase cautelare, che le articolate censure appaiono assistite dal necessario fumus, emergendo ex actis che l'amministrazione resistente, nell'attuare il disposto scorrimento della graduatoria, non ha considerato, ai fini della scelta della sede di svolgimento della fase concorsuale di rafforzamento, la nuova e prioritaria posizione assunta dal ricorrente all'esito del predetto scorrimento;

Considerato che una simile condotta appare confliggere con il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la duplice conseguenza, da un lato, che il criterio medesimo deve essere applicato anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando e, dall'altro, che è un legittimo interesse dell'idoneo di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede (cfr.; Cons. St., sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 161; Consiglio di Stato sez. IV, 08/08/2019, n.5632);

Ritenuto che, al fine di assicurare in via interinale la domandata tutela, l'amministrazione resistente deve ammettere il ricorrente, in sovrannumero, a svolgere la fase di formazione e rafforzamento (III fase concorso) presso una

delle sedi dal medesimo indicate (Regione Campania, Comune di Baronissi e Comune di Salerno), secondo l'ordine di graduatoria e di preferenza;
Ritenuto che le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), così provvede: accoglie la domanda cautelare nei termini indicati in motivazione;

fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 febbraio 2021.

condanna la Regione Campania al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 500,00, oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere

Fabio Maffei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Fabio Maffei

IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO